

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

DECRETO

Il Collegio, nelle persone dei Magistrati

dott. Bruno Perla, Presidente

dott. Silvia Migliori, Giudice

dott. Francesca Neri, Giudice rel.

Nella causa civile iscritta al n. r.g. vol. .../2022

avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione

promossa da:

X (C.F. ***), con il patrocinio dell'avv...., elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. ...

ricorrente

contro

Y (C.F. ***), con il patrocinio dell'avv...., elettivamente domiciliato in VIA ...presso il difensore avv. ...

resistente

con l'intervento del PM, intervenuto

ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART. 710 C.P.C.

La Sig.ra X si è separata consensualmente dal Sig. Y, con verbale in data 22.02.2012, con cui era stata assegnata la casa coniugale sita in Bologna, Via *** n. 45, alla Sig.ra X, ma con diritto del Sig. Y di continuare ad abitare alcune stanze della stessa (Doc. n. 1 ricorrente), provvedimento che veniva trascritto presso l' Agenzia del Territorio di Bologna il 27.03.2012 – Reg. Gen. ... – Reg. Part. ... (Doc. n. 2 ricorrente).

Con ordinanza ex art. 710 c.p.c. del 2.11.2020, pronunciata su ricorso della X depositato l'11-11-2019, con cui si allegava il grave deterioramento dei rapporti fra le parti e la commissione di condotte maltrattanti da parte del marito ai danni di moglie e figlie, il Tribunale di Bologna, fra le altre cose, assegnava la casa coniugale sita in Bologna, Via *** n. 45, in via esclusiva alla Sig.ra X in quanto convivente con le figlie F. e S., attualmente maggiorenni, nate rispettivamente nel 1993 e nel 1999, ma non ancora economicamente autosufficienti (Doc. n. 4 e 5 ricorrente); tale provvedimento veniva trascritto presso l' Agenzia del Territorio di Bologna il 12.11.2020 - Reg. Gen. ... - Reg. Part. ... (Doc. 6 ricorrente).

Nel ricorso si allega che la ricorrente vanta un credito complessivo nei confronti del resistente di circa euro 900.000; che ella ha pertanto interesse a che i beni immobili di proprietà del resistente, oggetto della procedura esecutiva immobiliare RGE 166/2021 del Tribunale di Bologna, siano venduti al miglior prezzo, onde poter soddisfare il proprio credito sul ricavato; che non ha interesse a permanere nella casa coniugale, che è un immobile di circa 300 mq nel centro storico di Bologna, che richiede ingenti costi di manutenzione, che ella non è in grado di sopportare; che nemmeno le figlie con lei conviventi, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, hanno interesse a continuare a vivere nella casa familiare, come dalle stesse affermato nella dichiarazione prodotta in originale all'udienza del 29-3-2022, dalle medesime sottoscritta e corredata dei rispettivi documenti di identità.

La ricorrente chiede, pertanto, che il Tribunale, preso atto della propria rinuncia all'assegnazione della casa familiare, disponga la cancellazione delle relative trascrizioni, affinché l'aggiudicatario possa acquistare un immobile libero, versando il relativo congruo prezzo; la rinuncia e la conseguente cancellazione sono infatti sospensivamente condizionate all'emissione del decreto di aggiudicazione.

All'udienza del 29-3-2022 il resistente ha aderito alla domanda, confermando la propria situazione debitoria quale descritta dalla ricorrente.

Ha chiesto, in via riconvenzionale, la revoca del proprio obbligo di mantenimento in favore di moglie e figlie, allegando di non avere beni mobili né immobili residui, ad eccezione di quelli eseguiti, di vivere in una stanza in locazione, di avere dei problemi di salute, per i quali è stato sottoposto ad interventi chirurgici nel 2018, di percepire solo 650 euro mensili di pensione, di non poter documentare nulla in quanto la documentazione è rimasta nella casa coniugale assegnata alla ricorrente, abitazione alla quale egli non può più avere accesso, anche in ragione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ricorrente e alle figlie, di cui all'ordinanza del GIP di Bologna del 15-2-2021, essendo ancora in corso il processo per il reato di cui all'art. 572 c.p. nel quale moglie e figlie sono persone offese.

A tale proposito, all'udienza del 29-3-2022 in particolare è stato verbalizzato:

la difesa della ricorrente, sulla domanda proposta in via riconvenzionale da controparte, di revoca del contributo al mantenimento per moglie e figlie, fa presente che nulla è cambiato rispetto alla situazione esistente al momento dell'assunzione dei provvedimenti del Tribunale e della Corte d'Appello del giugno 2021 e chiede il rigetto della domanda.

invariata è pure la situazione della propria assistita, priva di occupazione dal gennaio 2021, quando è stata licenziata dal datore di lavoro per superamento del periodo di comporto.

"adesso percepisco una Naspi di euro 720 mensili, che viene decurtata progressivamente del 3% ogni mese".

si dà atto che escono la ricorrente e il suo difensore ed entrano il resistente e il suo difensore.

è presente Y l'avv. ..e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. ...

si dà atto delle dichiarazioni rese dalla ricorrente e dal suo difensore.

il resistente conferma di non opporsi all'accoglimento del ricorso e insiste sulla domanda riconvenzionale richiamandosi a tutte le allegazioni e documenti di cui alla comparsa.

Fa presente che è vero che non è cambiata la situazione di fatto, come riferito dal ricorrente, è vero però che il proprio assistito non ha i mezzi obiettivi per provvedere al pagamento, e questo la controparte non lo ha contestato. ribadisce che ab origine non sussistevano i presupposti per la condanna del resistente al pagamento del contributo al mantenimento, quantomeno per la moglie.

rientra l'Avv. ...e il Giudice dà lettura delle deduzioni del resistente

l'Avv. ...dichiara che la propria assistita non è in grado di sapere nessuna notizia circa le effettive risorse economiche del resistente.

La domanda riconvenzionale non può essere accolta.

Infatti è pacifico che il decreto ex art. 710 c.p.c., che ha disposto l'assegnazione della casa familiare in via esclusiva alla moglie e ha confermato l'obbligo per il resistente di contribuire al mantenimento di moglie e figlie, riducendo l'importo complessivo a carico del Y da euro 1.500 ad euro 1.200, sia stato confermato dalla Corte d'Appello con decreto del 18-6-2021, che ha respinto il reclamo del Y.

Nessuna circostanza nuova si è verificata, nelle more, come ammesso dalla stessa difesa del resistente.

Si rammenta che ai fini della modifica dell'assegno di mantenimento stabilito o concordato in sede di separazione personale dei coniugi, si rende presupposto necessario la sopravvenienza di giustificati motivi la cui sussistenza deve essere provata dal coniuge che detta modifica richieda. (Cass. 4905/1999, 19746/2017).

Le spese seguono la soccombenza prevalente e si liquidano in dispositivo secondo valori compresi fra i minimi e i medi, dal momento che la materia del contendere era circoscritta a due sole domande, sulla prima il resistente ha aderito e l'altra era di pronta soluzione.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede:

1 - preso atto della rinuncia sospensivamente condizionata della Sig.ra X al diritto personale di godimento sulla casa coniugale, revoca l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della medesima con ordinanza del 2.11.2020, con efficacia dal momento dell'emissione del decreto di trasferimento dell'immobile all'assegnatario, in sede di vendita all'asta, da parte del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Bologna, nella procedura esecutiva immobiliare RGE 166/2021;

2 - per l'effetto, ordina al Direttore dell'Agenzia del Territorio di Bologna di cancellare le trascrizioni presso l'Agenzia del territorio di Bologna del 27.03.2012 - Reg. Gen ... - Reg. Part. ...e del 12.11.2020 - Reg. Gen. ...- Reg. Part. ... (doc. ti n. 2 e 6 di parte ricorrente), disponendo che anche tale ordine abbia efficacia dal momento dell'emissione del decreto di trasferimento dell'immobile all'assegnatario, nella procedura esecutiva immobiliare RGE 166/2021 del Tribunale di Bologna;

3 - respinge la domanda riconvenzionale del resistente;

4 - condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese legali che si liquidano in euro 110 per spese ed euro 1.500 per compensi oltre spese generali e accessori come per legge

Si comunichi.

Così è DECISO IN Bologna nella camera di consiglio del 30-3-2022.

Il Giudice rel.

dott. Francesca Neri

Il Presidente

dott. Bruno Perla